

## SINTESI NOVITA'

1. -Elenchi clienti e fornitori: per tutte le operazioni effettuate (sia acquisti che vendite) di importo superiore a 3.000,00 € andrà comunicata al Ministero delle Finanze l'operazione, con il codice fiscale del cliente (o fornitore). Quindi per tutte le fatture emesse a far data dal 1.1.2011 con imponibile superiore a 3.000,00 € è obbligatorio segnare sulle stesse il codice fiscale del cliente. Il limite di 3.000,00 € per i contratti di fornitura di servizi continuativi o di somministrazione si riferisce al totale delle operazioni effettuate nell'anno anche se singolarmente inferiori a 3.000,00 €. Hanno regole leggermente diverse i commercianti al dettaglio, gli alberghi, i bar, i ristoranti per i quali l'obbligo decorre dal 1.5.2011 ed il limite di riferimento è 3.600,00 € iva inclusa. Per tali soggetti si guardano le operazioni anche se certificate da scontrino o ricevuta fiscale. Pertanto per ogni scontrino superiore a 3.600,00 € o anche di importo inferiore se l'operazione complessiva supera il limite (es. acconto 1.000,00 saldo 3.000,00 o se il contratto è continuativo) è obbligatorio richiedere il codice fiscale del cliente è annotarlo a fine giornata in corrispondenza allo scontrino o ricevuta di riferimento.

Si fa presente che questi elenchi verranno utilizzati dall' amministrazione finanziaria anche per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli in relazione ai redditi dichiarati. Si invita pertanto la clientela a prestare la massima attenzione anche in riferimento ai propri acquisti.

- 2. Registro Vies: Tutti i soggetti che <u>intendono operare con la UE dal 2011</u> devono essere iscritti in uno speciale registro denominato <u>VIES</u>. La <u>mancata iscrizione preclude la possibilità di effettuare operazioni di vendita e di acquisto di <u>beni e servizi nell'unione europea</u>. Pertanto, qualora intendiate precedere con le operazioni di cui sopra, <u>lo dovete comunicare al nostro studio almeno 30 gg prima</u> per effettuare l' iscrizione nel suddetto registro che decorre dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda. Sono iscritti d'ufficio al VIES e non devono fare la domanda i soggetti che hanno già effettuato nel 2009 o nel 2010 acquisti e vendite UE e presentato modello Intrastat. L'iscrizione al VIES comporta molteplici controlli da parte dall'amministrazione finanziaria finalizzati alla prevenzione delle frodi in materia di iva intracomunitaria. <u>Si raccomanda pertanto di valutare attentamente la reale esigenza di iscrizione.</u> Ricordiamo che gli acquisti on line sono spesso configurabili quali acquisti UE (es. antivirus, biglietti aerei, ecc...).</u>
- 3. Compensazioni: dal 2011 è vietata la compensazione dei crediti verso l' erario per qualunque cifra ai soggetti che hanno cartelle esattoriali scadute per debiti erariali. La sanzioni in caso di indebita compensazione sono molto pesanti, pari al 50% dell'importo indebitamente compensato (in pratica la metà di quanto è in cartella). Vi chiediamo pertanto di informaci con estrema scrupolosità di tutte la cartella scadute e non pagate che sono e che saranno in vostro possesso al fine di evitare spiacevoli conseguenze.